

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □

**Organizzazione** □

□

**Coordinamento Generale** □

**LEGALE** □

**Roma, 20 Maggio 2004**

**Circolare n. 84**

Allegati

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Vice Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: ||Articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326:  
individuazione delle "strutture territoriali" dell'Istituto.||**

**SOMMARIO: PER 'STRUTTURE TERRITORIALI' AI SENSI DELLA NORMATIVA IN OGGETTO, SI DEVONO INTENDERE  
LE DIREZIONI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI E TUTTE LE AGENZIE DELL'ISTITUTO**

Facendo seguito alla Circolare n. 31 del 17 febbraio 2004 di pari oggetto, ed anche in riferimento ai suggerimenti ed alle osservazioni pervenute dagli uffici dell'Amministrazione Giudiziaria, si chiarisce che, in considerazione del dettato normativo, delle esigenze di certezza e dell'obiettività dei criteri che debbono regolare la competenza territoriale, **per strutture territoriali**, ai sensi dell'Art. 44, comma 3°

del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, presso le quali devono essere notificati gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e sequestro a pena di nullità, **debbono intendersi le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell'Istituto.**

Pertanto il cittadino dovrà notificare l'atto presso la Direzione Provinciale o Subprovinciale o presso l'Agenzia nel cui ambito di competenza egli risiede, prescindendo dalla circostanza che l'Agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale.

Tale impostazione facilita il compito della magistratura nella individuazione del luogo di notificazione competente nonché quello dei rappresentanti legali degli assicurati e degli Enti di Patronato, che devono contare su elementi certi e facilmente reperibili per non incorrere nella sanzione della nullità.

Inoltre consente all'assicurato di individuare nella medesima struttura il luogo dove presentare la domanda amministrativa, inoltrare eventualmente il ricorso amministrativo e notificare il ricorso giudiziario.

A tale fine, ciascuna Direzione Regionale, provvederà a comunicare ufficialmente ai Presidenti di Corte d'Appello e di Tribunale l'elenco delle Direzioni Provinciali e Subprovinciali, nonché di tutte le Agenzie con le rispettive competenze territoriali.

In ossequio alle rigorose norme che disciplinano il rito del lavoro che impongono, a pena di decadenza, nei perentori termini previsti, la produzione della documentazione indispensabile a contrastare le diverse deduzioni, le strutture territoriali dell'Istituto che riceveranno la notifica degli atti giudiziari avranno cura di trasmetterli agli Uffici legali competenti con idonea relazione illustrativa della fattispecie e tutta la documentazione in loro possesso, come previsto dalla Circ. n. 119 del 26 maggio 1988, la cui osservanza è stata oggetto di ripetute raccomandazioni da parte di questa Direzione Generale.

La presente circolare integra la precedente n. 31 del 17 febbraio 2004 di pari oggetto.

Il Direttore Generale  
Crecco